**Modello di contratto outsourcing: affidamento del trattamento a un responsabile**

**Clausola di e esonero della responsabilità**

☞ Questo documento serve come modello per un contratto di mandato per l'elaborazione dei dati. Non costituisce una consulenza legale e deve essere adattato alle circostanze specifiche del singolo caso. FIDUCIAIRE|SUISSE non si assume alcuna responsabilità per il contenuto. L'uso è a rischio esclusivo.di chi ne fa uso.

**CONTRATTO DI OUTSOURCING DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

tra

**[NOME, INDIRIZZO] (di seguito “mandante”),**

e

**[NOME, INDIRIZZO], (di seguito "responsabile del trattamento").**

collettivamente “le parti”.

1. **Oggetto e durata del contratto**

Il responsabile del trattamento fornisce servizi fiduciari e contabili al mandante sulla base di un rapporto contrattuale separato.

Il presente accordo consente alle parti di adempiere agli obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati, qualora il responsabile del trattamento tratti dati personali per conto del mandante. Esso definisce concretamente gli obblighi di protezione dei dati delle parti in relazione all’outsourcing del trattamento descritto nel contratto separato.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le attività connesse al rapporto contrattuale separato e durante le quali il responsabile del trattamento e i suoi dipendenti, o le persone incaricate dal responsabile del trattamento, entrano in contatto con i dati personali provenienti dal mandante o raccolti per il mandante.

La durata del presente accordo si basa sulla durata del rapporto contrattuale separato e può essere risolto insieme al rapporto contrattuale separato solo in via ordinaria o straordinaria.

1. **Tipo di trattamento e natura dei dati**

Il responsabile del trattamento riceve l'accesso ai dati personali per conto del mandante. Ciò include le attività descritte nel rapporto contrattuale separato.

Le attività del responsabile del trattamento possono comprendere quanto segue:

* ricezione, elaborazione e invio dei dati salariali
* preparazione e invio dei conteggi salariali
* gestione dei dati anagrafici dei collaboratori
* preparazione di certificati e notifiche alle autorità e alle compagnie assicurative
* accesso e trattamento dei dati presso il mandante o direttamente presso il cliente

Dati personali necessari per lo svolgimento di tali attività:

* dati anagrafici personali
* dati anagrafici dei collaboratori
* dati di comunicazione
* dati anagrafici del contratto
* dati salariali
* dati relative alle assicurazioni sociali e alla saluteD
* dati di fatturazione e pagamento
* qualsiasi altro dato personale derivante dal rapporto contrattuale separato
1. **Doveri del responsabile del trattamento**
	1. Il responsabile del trattamento e le persone sotto la sua autorità che hanno accesso ai dati personali, possono trattare i dati (procurare, memorizzare, conservare, utilizzare, modificare, divulgare, archiviare, cancellare o distruggere, ecc.) solo nell'ambito del mandato e delle istruzioni del mandante, tranne che per casi eccezionali, ad esempio per indagini da parte delle autorità giudiziarie. In tal caso, il responsabile del trattamento dovrà notificare al mandante la disposizione legale, a meno che la legge applicabile non vieti la notifica a causa di un importante interesse pubblico.

Nell’eventualità di un avvicendamento delle persone autorizzate a eseguire istruzioni o di impedimento a lungo termine delle persone incaricate, il successore o il rappresentante deve essere comunicato al mandante.

Se un'istruzione del mandante viola le disposizioni di legge in vigore, il responsabile del trattamento ne informa immediatamente il mandante.

* 1. Il responsabile del trattamento utilizzerà i dati forniti per il trattamento, esclusivamente per lo scopo concordato e non a fini personali. Non potrà effettuare copie o duplicati dei dati all'insaputa del mandante, a meno che non si tratti di copie di sicurezza.
	2. Il responsabile del trattamento non è autorizzato a cancellare o distruggere di propria iniziativa i i dati trattati nell'ambito del mandato. La cancellazione, o la distruzione dei dati, può essere effettuata solo sulla base di un'istruzione scritta del mandante, a meno che non vi sia un motivo legale che richieda tale misura.
	3. Il mandante autorizza il trattamento dei dati al di fuori della sede del responsabile del trattamento, ad esempio presso il domicilio dei dipendenti. Nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga in un'abitazione privata, devono essere garantite contrattualmente adeguate misure di sicurezza.
	4. Il responsabile del trattamento dei dati si impegna a trattare con riservatezza tutti i dati personali di cui viene a conoscenza, ai sensi del presente contratto di trattamento dei dati. Tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione del presente contratto. Il responsabile del trattamento dovrà garantire che tutte le persone che hanno accesso ai dati personali o che sono incaricate di trattarli, siano informate dell'obbligo di riservatezza e siano contrattualmente vincolate di conseguenza.
	5. Il responsabile del trattamento è tenuto a segnalare immediatamente al mandante eventuali violazioni della protezione dei dati o irregolarità al mandante, e a comunicargli tutti i dettagli rilevanti della violazione, compresa la natura, i dati personali interessati, le misure adottate o previste per contenere l'incidente e ridurre al minimo le conseguenze negative.
	6. Su richiesta del mandante, il responsabile del trattamento è obbligato a correggere i dati se sono errati o incompleti. Se una persona interessata fa valere i propri diritti, in particolare il diritto all'informazione, alla consegna o al trasferimento dei dati, il diritto di opposizione o il diritto alla rettifica, alla cancellazione o alla distruzione dei dati, direttamente nei confronti del responsabile del trattamento, questi non agisce autonomamente, ma si rivolge immediatamente al mandante e attende le istruzioni di quest'ultimo.
	7. Le informazioni sui dati personali derivanti dal rapporto contrattuale a terzi o all'interessato possono essere fornite dal responsabile del trattamento solo previa istruzione o consenso del mandante.
	8. Al termine del lavoro contrattuale, il responsabile del trattamento incaricato, si impegna a cancellare o distruggere tutti i documenti e i risultati dell'utilizzo che sono sorti nell'ambito del presente contratto di trattamento dei dati, in conformità ai requisiti di protezione dei dati, e a restituire al mandante tutti i documenti, i dati e i supporto dati che gli sono stati forniti nell'ambito del rapporto contrattuale separato. L'eliminazione o la distruzione avverrà a meno che non insorga un motivo legale contrario. Si noti che il responsabile del trattamento può essere obbligato, per legge, a conservare determinati dati per un periodo di tempo definito. Allo scadere di tale periodo, tuttavia, anche i dati in questione saranno cancellati o distrutti in conformità alla legge sulla protezione dei dati.
	9. Il responsabile del trattamento conferma di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di protezione dei dati e si impegna a rispettarle integralmente.
1. **Misure tecniche e organizzative**
	1. Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali.
	2. Il responsabile del trattamento adotterà misure tecniche adeguate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdita o distruzione. Ciò include l'uso di firewall, tecnologie di crittografia, controlli di accesso e altre misure di sicurezza adeguate.
	3. Inoltre, il responsabile del trattamento dovrà attuare misure organizzative interne adeguate per garantire che solo i dipendenti autorizzati abbiano accesso ai dati personali. Ciò include, tra l'altro, la formazione dei dipendenti sulle disposizioni in materia di protezione dei dati e l'attuazione di restrizioni di accesso.
	4. Queste misure tecniche e organizzative vengono regolarmente riviste e aggiornate, se necessario, per conformarsi agli standard tecnologici attuali e alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
	5. Il mandante ha il diritto di effettuare ispezioni dopo aver consultato il responsabile del trattamento o di farle effettuare da ispettori indipendenti, da nominare in singoli casi. Ha il diritto di accertarsi del rispetto del presente contratto da parte del responsabile del trattamento nell'ambito delle sue operazioni commerciali mediante controlli a campione, che di norma devono essere notificati in tempo utile.
	6. Il responsabile del trattamento deve garantire che il mandante si possa accertar del suo rispetto degli obblighi ai sensi della LPD. Il responsabile del trattamentosi impegna a fornire al mandante le informazioni necessarie su richiesta e, in particolare, a fornire la prova dell'applicazione delle misure tecniche e organizzative.

La prova di tali misure, che non riguardano solo il mandato specifico, può essere fornita tramite

[ ]  il rispetto delle regole di condotta approvate ai sensi del LPD;

[ ]  la certificazione ai sensi della LPD;

[ ]  attestazioni, relazioni o estratti di relazioni in corso di validità da parte di organismi indipendenti (ad es. revisori dei conti, auditing, consulenti per la protezione dei dati, dipartimento di sicurezza informatica, revisori della protezione dei dati, revisori della qualità);

[ ]  un'adeguata certificazione di sicurezza informatica o di audit sulla protezione dei dati (ad esempio, in base alle norme ISO 27001, ISO 27701, GoodPriv@cy ecc.)

Il responsabile del trattamento può richiedere un compenso per aver consentito le ispezioni da parte del mandante.

1. **Luogo di trattamento dei dati**
	1. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente in Svizzera o in un paese terzo che soddisfa i requisiti legali di protezione dei dati.
	2. Se il trattamento dei dati avviene all'estero, o se i dati vengono trasferiti all'estero, conviene assicurarsi preventivamente che i requisiti di protezione dei dati siano soddisfatti:

[ ]  L'esternalizzazione a un subappaltatore, in uno stato membro dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), o in un paese che dispone di un'adeguata protezione dei dati secondo la LPD applicabile, è consentita a condizione che venga stipulato un accordo contrattuale in conformità alla LPD (il cosiddetto accordo di trattamento contrattuale).

[ ]  L'esternalizzazione a un subappaltatore in un Paese che non dispone di un'adeguata protezione dei dati, è consentita a condizione che il responsabile del trattamento e il subappaltatorestipulino un accordo contrattuale conforme alla LPD (il cosiddetto contratto d’affidamento del trattamento) e che siano soddisfatti i requisiti speciali della LPD, in particolare:

[ ]  il responsabile del trattamento garantisce un'adeguata protezione dei dati, stipulando con il subappaltatore clausole standard di protezione dei dati, che la LPD ha approvato, rilasciato o riconosciuto in anticipo

e

[ ]  sono state concordate e attuate misure aggiuntive rispetto alle clausole standard di protezione dei dati, ove necessario.

1. **Rapporti di subappalto con i responsabili del trattamento**
	1. In linea di principio, il responsabile del il trattamento deve fornire i propri servizi autonomamente. Il ricorso a subappaltatori è consentito solo previo consenso scritto del mandante.
	2. Esiste un rapporto di subappalto, soggetto ad approvazione, se il responsabile del trattamento incarica terzi, di fornire tutti, o parte, dei servizi concordati nel contratto.
	3. Il responsabile del trattamento è tenuto a comunicare per iscritto al mandante qualsiasi modifica relativa al subappaltatore, come ad esempio il suo coinvolgimento o sostituzione .
	4. I subappaltatori saranno selezionati con cura in base alla loro competenza e affidabilità. Il loro incarico In paesi terzi, può avvenire solo se sono soddisfatti i requisiti legali di protezione dei dati.
	5. Il responsabile del trattamento è tenuto a trasferire contrattualmente al subappaltatore, tutti gli obblighi di protezione dei dati previsti dal contratto e a garantire che il subappaltatore rispetti pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati e i requisiti contrattuali.
2. **Responsabilità**
	1. Il mandante è responsabile nei confronti dell'interessato per il risarcimento dei danni o di altre pretese derivanti dal trattamento dei dati personali. Il ricorso diretto nei confronti del il responsabile del trattamento è consentito solo se questi ha agito con grave negligenza o ha violato intenzionalmente le disposizioni del presente contratto.
3. **Disposizioni finali**
	1. Modifiche o supplementi al presente contratto, o a parti di esso, devono essere effettuate per iscritto.
	2. Se una disposizione del presente contratto è non valida o inapplicabile, o se c'è una mancanza nel presente contratto, ciò non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni del contratto. La disposizione non valida o inapplicabile o la mancanza,sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile che, a giudizio delle parti, si avvicini il più possibile in termini economici all'obiettivo perseguito dalla disposizione non valida o inapplicabile.
	3. Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi. Il foro competente è … .

|  |  |
| --- | --- |
| Per il mandante: Data, luogoFirma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome:Posizione:Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome:Posizione:  | Per il responsabile del trattamento: Data, luogoFirma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome: Posizione: Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome: Posizione:  |